Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 febbraio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1597.
Adesione allo Statuto della « International Finance Corporation ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo Statuto della « International Finance Corporation ».

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto della « International Finance Corporation » a decorrere dalla costituzione ufficiale dell'Istituto stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.250.000.000, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Articles of Agreement of the International Finance Corporation

The Governments on whose behalf this Agreement is signed agree as follows:

INTRODUCTORY ARTICLE

The *International Finance Corporation* (hereinafter called the Corporation) is established and shall operate in accordance with the following provisions:

Article I

Purpose

The purpose of the Corporation is to further economic development by encouraging the growth of productive private enterprise in member countries, particularly in the less developed areas, thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called the Bank). In carrying out this purpose, the Corporation shall:

(i) in association with private investors, assist in financing the establishment, improvement and expansion of productive private enterprises which would contribute to the development of its member countries by making investments, without guarantee of repayment by the member government concerned, in cases where sufficient private capital is not available on reasonable terms;

(ii) seek to bring together investment opportunities, domestic and foreign private capital, and experienced management; and

(iii) seek to stimulate, and to help create conditions conducive to, the flow of private capital, domestic and foreign, into productive investment in member countries.

The Corporation shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article.

Article II
Membership and Capital

SECTION 1. *Membership*

(a) The original members of the Corporation shall be those members of the Bank listed in Schedule A hereto which shall, on or before the date specified in Article IX, Section 2(c), accept membership in the Corporation.

(b) Membership shall be open to other members of the Bank at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the Corporation.

SECTION 2. *Capital Stock*

(a) The autorized capital stock of the Corporation shall be $ 100,000,000, in terms of United States dollars.

(b) The authorized capital stock shall be divided into 100,000 shares having a par value of one thousand United States dollars each. Any such shares not initially subscribed by original members shall be available for subsequent subscription in accordance with Section 3(d) of this Article.

(c) The amount of capital stock at any time authorized may be increased by the Board of Governors as follows:

(i) by a majority of the votes cast, in case such increase is necessary for the purpose of issuing shares of capital stock on initial subscription by members other than original members, provided that the aggregate of any increases authorized pursuant to this subparagraph shall not exceed 10,000 shares;

(ii) in any other case, by a three-fourths majority of the total voting power.

(d) In case of an increase authorized pursuant to paragraph (c) (ii) above, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such conditions as the Corporation shall decide, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total capital stock of the Corporation, but no member shall be obligated to subscribe to any part of the increased capital.

(e) Issuance of shares of stock, other than those subscribed either on initial subscription or pursuant to paragraph (d) above, shall require a three-fourths majority of the total voting power.

(f) Shares of stock of the Corporation shall be available for subscription only by, and shall be issued only to, members.

SECTION 3. *Subscriptions*

(a) Each original member shall subscribe to the number of shares of stock set forth opposite its name in Schedule A. The number of shares of stock to be subscribed by other members shall be determined by the Corporation.

(b) Shares of stock initially subscribed by original members shall be issued at par.

(c) The initial subscription of each original member shall be payable in full within 30 days after either the date on which the Corporation shall begin operations persuant to Article IX, Section 3(b), or the date on which such original member becomes a member, wichever shall be later or at such date thereafter as the Corporation shall determine. Payment shall be made in gold or United States dollars in response to a call by the Corporation which shall specify the place or places of payment.

(d) The price and other terms of subscription of shares of stock to be subscribed, otherwise than on initial subscription by original members, shall be determined by the Corporation.

SECTION 4. *Limitation on Liability*

No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Corporation.

SECTION 5. *Restriction on Transfers and Pledges of Shares*

Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatever, and shall be transferable only to the Corporation.

Article III
Operations

SECTION 1. *Financing Operations*

The Corporation may make investments of its funds in productive private enterprises in the territories of its members. The existence of a government or other public interest in such an enterprise shall not necessarily preclude the Corporation from making an investment therein.

SECTION 2. *Forms of Financing*

(a) The Corporation's financing shall not take the form of investments in capital stock. Subject to the foregoing, the Corporation may make investments of its funds in such form or forms as it may deem appropriate in the circumstances, including (but without limitation) investments according to the holder thereof the right to participate in earnings and the right to subscribe to, or to convert the investment into, capital stock.

(b) The Corporation shall not itself exercise any right to subscribe to, or to convert any investment into, capital stock.

SECTION 3. *Operational Principles*

The operations of the Corporation shall be conducted in accordance with the following principles:

(i) the Corporation shall not undertake any financing for which in its opinion sufficient private capital could be obtained on reasonable terms;

(ii) the Corporation shall not finance an enterprise in the territories of any member if the member objects to such financing;

(iii) the Corporation shall impose no conditions that the proceeds of any financing by it shall be spent in the territories of any particular country;

(iv) the Corporation shall not assume responsibility for managing any enterprise in which it has invested;

(v) the Corporation shall undertake its financing on terms and conditions which it considers appropriate, taking, into account the requirements ot the enterprise, the risks being undertaken by the Corporation and the terms and conditions normally obtained by private investors for similar financing;

(vi) the Corporation shall seek to revolve its funds by selling its investments to private investors whenever it can appropriately do so on satisfactory terms;

(vii) the Corporation shall seek maintain a reasonable diversification in its investments.

SECTION 4. *Protection of Interests*

Nothing in this Agreement shall prevent the Corporation, in the event of actual or threatened default on any of its investments, actual or threatened insolvency of the enterprise in wich such investment shall have been made, or other situations which, in the opinion of the Corporation, threaten to jeopardize such investment, from taking such action and exercising such rights as it may deem necessary for the protection of its interests.

SECTION 5. *Applicability of Certain Foreign Exchange Restrictions*

Funds received by or payable to the Corporation in respect of an investment of the Corporation made in any member's territories pursuant to Section 1 of this Article shall not be free, solely by reason of any provision of this Agreement, from generally applicable foreign exchange restrictions, regulations and controls in force in the territories of that member.

SECTION 6. *Miscellaneous Operations*

In addition to the operations specified elsewhere in this Agreement, the Corporation shall have the power to:

(i) borrow funds, and in that connection to furnish such collateral or other security therefor as it shall determine; provided, however, that before making a public sale of its obligations in the markets of a member, the Corporation shall have obtained the approval of that member and of the member in whose currency the obligations are to be denominated;

(ii) invest funds not needed in its financing operations in such obligations as it may determine and invest funds held by it for pension or similar purposes in any marketable securities, all without being subject to the restrictions imposed by other sections of this Article;

(iii) guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale;

(iv) buy and sell securities it has issued or guaranteed or in which it has invested;

(v) exercise such other powers incidental to its business as shall be necessary or desirable in furtherance of its purposes.

SECTION 7. *Valuation of Currencies*

Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of the value of another currency, such valuation shall be as reasonably determined by the Corporation after consultation with the International Monetary Fund.

SECTION 8. *Warning to be Placed on Securities*

Every security issued or guaranteed by the Corporation shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of the Bank or, unless expressly stated on the security, of any government.

SECTION 9. *Political Activity Prohibited*

The Corporation and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in this Agreement.

Article IV
Organization and Management

SECTION 1 *Structure of the Corporation*

The Corporation shall have a Board of Governors, Board of Directors, a Chairman of the Board of Directors, a President and such other officers and staff to perform such duties as the Corporation may determine.

SECTION 2. *Board of Governors*

(a) All the powers of the Corporation shall be vested in the Board of Governors.

(b) Each Governor and Alternate Governor of the Bank appointed by a member of the Bank which is also a member of the Corporation shall *ex officio* be a Governor or Alternate Governor, respectively, of the Corporation. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal. The Board of Governors shall select one of the Governors as Chairman of the Board of Governors. Any Governor or Alternate Governor shall cease to hold office if the member by which he was appointed shall cease to be a member of the Corporation.

(c) The Board of Governors may delegate to the Board of Directors authority to exercise any of its powers, except the power to:

(i) admit new members and determine the conditions of their admission;

(ii) increase or decrease the capital stock;

(iii) suspend a member;

(iv) decide appeals from interpretations of this Agreement given by the Board of Directors;

(v) make arrangements to cooperate with other international organizations (other than informal arrangements of a temporary and administrative character);

(vi) decide to suspend permanently the operations of the Corporation and to distribute its assets;

(vii) declare dividends;

(viii) amend this Agreement.

(d) The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors.

(e) The annual meeting of the Board of Governors shall be held in conjunction with the annual meeting of the Board of Governors of the Bank.

(f) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the Governors, exercising not less than two-thirds of the total voting power.

(g) The Corporation may by regulation establish a procedure whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without calling a meeting of the Board of Governors.

(h) The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Corporation.

(i) Governors and Alternate Governors shall serve as such without compensation from the Corporation.

SECTION 3. *Voting*

(a) Each member shall have two hundred fifty votes plus one additional vote for each share of stock held.

(b) Except as otherwise expressly provided, all matters before the Corporation shall be decided by a majority of the votes cast.

SECTION 4. *Board of Directors*

(a) The Board of Directors shall be responsible for the conduct of the general operations of the Corporation, and for this purpose shall exercise all the powers given to it by this Agreement or delegated to it by the Board of Governors.

(b) The Board of Directors of the Corporation shall be composed *ex officio* of each Executive Director of the Bank who shall have been either (i) appointed by a member of the Bank which is also a member of the Corporation, or (ii) elected in an election in which the votes of at least one member of the Bank which is also a member of the Corporation shall have counted toward his election. The Alternate to each such Executive Director of the Bank shall *ex officio* be an Alternate Director of the Corporation. Any Director shall cease to hold office if the member by which he was appointed, or if all the members whose votes counted toward his election, shall cease to be members of the Corporation.

(c) Each Director who is an appointed Executive Director of the Bank shall be entitled to cast the number of votes which the member by which he was so appointed is entitled to cast in the Corporation. Each Director who is an elected Executive Director of the Bank shall be entitled to cast the number of votes which the member or members of the Corporation whose votes counted toward his election in the Bank are entitled to cast in the Corporation. All the votes which a Director is entitled to cast shall be cast as a unit.

(d) An Alternate Director shall have full power to act in the absense of the Director who shall have appointed him. When a Director is present, his Alternate may participate in meetings but shall not vote.

(e) A quorum for any meeting of the Board of Directors shall be a majority of the Directors exercising not less than one-half of the total voting power.

(f) The Board of Directors shall meet as often as the business of the Corporation may require.

(g) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member of the Corporation not entitled to appoint an Executive Director of the Bank may send a representative to attend any meeting of the Board of Directors of the Corporation when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.

SECTION 5. *Chairman, President and Staff*

(a) The President of the Bank shall be *ex officio* Chairman of the Board of Directors of the Corporation, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote at such meetings.

(b) The President of the Corporation shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the Chairman. The President shall be chief of the operating staff of the Corporation. Under the direction of the Board of Directors and the general supervision of the Chairman, he shall conduct the ordinary business of the Corporation and under their general control shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff. The President may participate in meetings of the Board of Directors but shall not vote at such meetings. The President shall cease to hold office by decision of the Board of Directors in which the Chairman concurs.

(c) The President, officers and staff of the Corporation, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Corporation and to no other authority. Each member of the Corporation shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

(d) Subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, due regard shall be paid, in appointing the officers and staff of the Corporation, to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

SECTION 6. *Relationship to the Bank*

(a) The Corporation shall be an entity separate and distinct from the Bank and the funds of the Corporation shall be kept separate and apart from those of the Bank. The Corporation shall not lend to or borrow from the Bank. The provisions of this Section shall not prevent the Corporation from making arrangements with the Bank regarding facilities, personnel and services and arrangements for reimbursement of administrative expenses paid in the first instance by either organization on behalf of the other.

(b) Nothing in this Agreement shall make the Corporation liable for the acts or obligations of the Bank, or the Bank liable for the acts or obligations of the Corporation.

SECTION 7. *Relations with other International Organizations*

The Corporation, acting through the Bank, shall enter into formal arrangements with the United Nations and may enter into such arrangements with other public international organizations having specialized responsibilities in related fields.

SECTION 8. *Location of Offices*

The principal office of the Corporation shall be in the same locality as the principal office of the Bank. The Corporation may establish other offices in the territories of any member.

SECTION 9. *Depositories*

Each member shall designate its central bank as a depository in which the Corporation may keep holdings of such member's currency or other assets of the Corporation or, if it has no central bank, it shall designate for such purpose such other institution as may be acceptable to the Corporation.

SECTION 10. *Channel of Communication*

Each member shall designate an appropriate authority with which the Corporation may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.

SECTION 11. *Publication of Reports and Provision of Information*

(a) The Corporation shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts and shall circulate to members at appropriate intervals a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

(b) The Corporation may publish such other reports as it deems desirable to carry out its purposes.

(c) Copies of all reports, statements and publications made under this Section shall be distributed to members.

SECTION 12. *Dividends*

(a) The Board of Governors may determine from time to time what part of the Corporation's net income and surplus, after making appropriate provision for reserves, shall be distributed as dividends.

(b) Dividends shall be distributed *pro rata* in proportion to capital stock held by members.

(c) Dividends shall be paid in such manner and in such currency or currencies as the Corporation shall determine.

Article V

Withdrawal; Suspension of Membership, Suspension of Operations

SECTION 1. *Withdrawal by Members*

Any member may withdraw from membership in the Corporation at any time by transmitting a notice in writing to the Corporation at its principal office. Withdrawal shall become effective upon the date such notice is received.

SECTION 2. *Suspension of Membership*

(a) If a member fails to fulfill any of its obligations to the Corporation, the Corporation may suspend its membership by decision of a majority of the Governors, exercising a majority of the total voting power. The member so suspended shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless a decision is taken by the same majority to restore the member to good standing.

(b) While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement except the right of withdrawal, but shall remain subject to all obligations.

SECTION 3. *Suspension or Cessation of Membership in the Bank*

Any member which is suspended from membership in, or ceases to be a member of, the Bank shall automatically be suspended from membership in, or cease to be a member of, the Corporation, as the case may be.

SECTION 4. *Rights and Duties of Governments Ceasing to be Members*

(a) When a government ceases to be a member it shall remain liable for all amounts due from it to the Corporation. The Corporation shall arrange for the repurchase of such government's capital stock as a part of the settlement of accounts with it in accordance with the provisions of this Section, but the government shall have no other rights under this Agreement except as provided in this Section and in Article VIII (c).

(b) The Corporation and the government may agree on the repurchase of the capital stock of the government on such terms as may be appropriate under the circumstances, without regard to the provisions of paragraph (c) below. Such agreement may provide, among other things, for a final settlement of all obligations of the government to the Corporation.

(c) If such agreement shall not have been made within six months after the government ceases to be a member or such other time as the Corporation and such government may agree, the repurchase price of the government's capital stock shall be the value thereof shown by the books of the Corporation on the day when the government ceases to be a member. The repurchase of the capital stock shall be subject to the following conditions:

(i) payments for shares of stock may be made from time to time, upon their surrender by the government, in such instalments, at such times and in such available currency or currencies as the Corporation reasonably determines, taking into account the financial position of the Corporation;

(ii) any amount due to the government for its capital stock shall be withheld so long as the government or any of its agencies remains liable to the Corporation for payment of any amount and such amount may, at the option of the Corporation, be set off, as it becomes payable, against the amount due from the Corporation;

(iii) if the Corporation sustains a net loss on the investments made pursuant to Article III, Section 1, and held by it on the date when the government ceases to be a member, and the amount of such loss exceeds the amount of the reserves provided therefor on such date, such government shall repay on demand the amount by which the repurchase price of its shares of stock would have been reduced if such loss had been taken into account when the repurchase price was determined.

(d) In no event shall any amount due to a government for its capital stock under this Section be paid until six months after the date upon which the government ceases to be a member. If within six months of the date upon which any government ceases to be a member the Corporation suspends operations under Section 5 of this Article, all rights of such government

shall be determined by the provisions of such Section 5 and such government shall be considered still a member of the Corporation for purposes of such Section 5, except that it shall have no voting rights.

SECTION 5. *Suspension of Operations and Settlement of Obligations*

(a) The Corporation may permanently suspend its operations by vote of a majority of the Governors exercising a majority of the total voting power. After such suspension of operations the Corporation shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations. Until final settlement of such obligations and distribution of such assets, the Corporation shall remain in existence and all mutual rights and obligations of the Corporation and its members under this Agreement shall continue unimpaired, except that no member shall be suspended or withdraw and that no distribution shall be made to members except as in this Section provided.

(b) No distribution shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Corporation until all liabilities to creditors shall have been discharged or provided for and until the Board of Governors, by vote of a majority of the Governors exercising a majority of the total voting power, shall have decided to make such distribution.

(c) Subject to the foregoing, the Corporation shall distribute the assets of the Corporation to members *pro rata* in proportion to capital stock held by them, subject, in the case of any member, to prior settlement of all outstanding claims by the Corporation against such member. Such distribution shall be made at such times, in such currencies, and in cash or other assets as the Corporation shall deem fair and equitable. The shares distributed to the several members need not necessarily be uniform in respect of the type of assets distributed or of the currencies in which they are expressed.

(d) Any member receiving assets distributed by the Corporation pursuant to this Section shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Corporation enjoyed prior to their distribution.

Article VI

Status, Immunities and Privileges

SECTION 1. *Purposes of Article*

To enable the Corporation to fulfill the functions with which it is entrusted, the status, immunities and privileges set forth in this Article shall be accorded to the Corporation in the territories of each member.

SECTION 2. *Status of the Corporation*

The Corporation shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity:

(i) to contract;
(ii) to acquire and dispose of immovable and movable property;
(iii) to institute legal proceedings.

SECTION 3. *Position of the Corporation with Regard to Judicial Process*

Actions may be brought against the Corporation only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Corporation has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Corporation shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Corporation.

SECTION 4. *Immunity of Assets from Seizure*

Property and assets of the Corporation, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive or legislative action.

SECTION 5. *Immunity of Archives*

The archives of the Corporation shall be inviolable.

SECTION 6. *Freedom of Assets from Restrictions*

To the extent necessary to carry out the operations provided for in this Agreement and subject to the provisions of Article III, Section 5, and the other provisions of this Agreement, all property and assets of the Corporation shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

SECTION 7 *Privilege for Communications*

The official communications of the Corporation shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of other members.

SECTION 8. *Immunities and Privileges of Officers and Employees*

All Governors, Directors, Alternates, officers and employees of the Corporation:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity;
(ii) not being local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members;
(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

SECTION 9. *Immunities from Taxation*

(a) The Corporation, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties. The Corporation shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Corporation to Directors, Alternates, officials or employees of the Corporation who are not local citizens, local subjects, or other local nationals.

(c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Corporation (in-

cluding any dividend or interest thereon) by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Corporation; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for suche taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Corporation.

(d) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Corporation (including any dividend or interest thereon) by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Corporation; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Corporation.

SECTION 10. *Application of Article*

Each member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Article and shall inform the Corporation of the detailed action which it has taken.

SECTION 11. *Waiver*

The Corporation in its discretion may waive any of the privileges and immunities conferred under this Article to such extent and upon such conditions as it may determine.

Article VII

Amendments

(a) This Agreement may be amended by vote of threefifths of the Governors exercising four-fifths of the total voting power.

(b) Notwithstanding paragraph (a) above, the affirmative vote of all Governors is required in the case of any amendment modifying:

(i) the right to withdraw from the Corporation provided in Article V, Section, 1;

(ii) the pre-emptive right secured by Article II, Section 2(d);

(iii) the limitation on liability provided in Article II, Section 4.

(c) Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member, a Governor or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been duly adopted, the Corporation shall so certify by formal communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communication unless the Board of Governors shall specify a shorter period.

Article VIII

Interpretation and Arbitration

(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Corporation or between any members of the Corporation shall be submitted to the Board of Directors for its decision. If the question particularly affects any member of the Corporation not entitled to appoint an Executive Director of the Bank, it shall be entitled to representation in accordance with Article IV, Section 4(g).

(b) In any case where the Board of Directors has given a decision under (a) above, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the result of the reference to the Board of Governors, the Corporation may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

(c) Whenever a disagreement arises between the Corporation and a country which has ceased to be a member, or between the Corporation and any member during the permanent suspension of the Corporation, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by the Corporation, another by the country involved and an umpire who, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulation adopted by the Corporation. The umpire shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

Article IX

Final Provisions

SECTION 1. *Entry into Force*

This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of not less than 30 governments whose subscriptions comprise not less than 75 percent of the total subscriptions set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2(a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before October 1, 1955.

SECTION 2. *Signature*

(a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has accepted this Agreement without reservation in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

(b) Each government shall become a member of the Corporation as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in paragraph (a) above except that no government shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

(c) This Agreement shall remain open for signature until the close of business on December 31, 1956, at the principal office of the Bank on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A.

(d) After this Agreement shall have entered into force, it shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved pursuant to Article II, Section 1(b).

SECTION 3. *Inauguration of the Corporation*

(a) As soon as this Agreement enters into force under Section 1 of this Article the Chairman of the Board of Directors shall call a meeting of the Board of Directors.

(b) The Corporation shall begin operations on the date when such meeting is held.

(c) Pending first meeting of the Board of Governors, the Board of Directors may exercise all the powers of the Board of Governors except those reserved to the Board of Governors under this Agreement.

DONE at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to act as depository of this Agreement and to notify all governments whose names are set forth in Schedule A of the date when this Agreement shall enter into force under Article IX, Section 1 hereof.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

SCHEDULE *A*

Subscriptions to Capital Stok of the International Finance Corporation

Country	Number of Shares	Amount (in United States dollars)
Australia	2,215	2,215,000
Austria	554	554,000
Belgium	2,492	2,492,000
Bolivia	78	78,000
Brazil	1,163	1,163,000
Burma	166	166,000
Canada	3,600	3,600,000
Ceylon	166	166,000
Chile	388	388,000
China	6,646	6,646,000
Colombia	388	388,000
Costa Rica	22	22,000
Cuba	388	388,000
Denmark	753	753,000
Dominican Republic	22	22,000
Ecuador	35	35,000
Egypt	590	590,000
El Salvador	11	11,000
Ethiopia	33	33,000
Finland	421	421,000
France	5,815	5,815,000
Germany	3,655	3,655,000
Greece	277	277,000
Guatemala	22	22,000
Haiti	22	22,000
Honduras	11	11,000
Iceland	11	11,000
India	4,431	4,431,000
Indonesia	1,218	1,218,000
Iran	372	372,000
Iraq	67	67,000
Israel	50	50,000
Italy	1,994	1,994,000
Japan	2,769	2,769,000
Jordan	33	33,000
Lebanon	50	50,000
Luxembourg	111	111,000
Mexico	720	720,000
Netherlands	3,046	3,046,000
Nicaragua	9	9,000
Norway	554	554,000
Pakistan	1,108	1,108,000
Panama	2	2,000
Paraguay	16	16,000
Peru	194	194,000
Philippines	166	166,000
Sweden	1,108	1,108,000
Syria	72	72,000
Thailand	139	139,000
Turkey	476	476,000
Union of South Africa	1,108	1,108,000
United Kingdom	14,400	14,400,000
United States	35,168	35,168,000
Uruguay	116	116,000
Venezuela	116	116,000
Yugoslavia	443	443,000
Total	100,000	$ 100,000,000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1956.

Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Massa Carrara ad Ispettorato provinciale ed attribuzione della circoscrizione e della denominazione di Ispettorato provinciale all'Ispettorato del lavoro di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1952, con il quale è stata istituita a Massa Carrara una sezione dell'Ispettorato interprovinciale del lavoro di Lucca, con circoscrizione comprendente le provincia di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957, la sezione dell'Ispettorato del lavoro di Massa Carrara è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Massa Carrara.

Art. 2.

Dalla stessa data l'Ispettorato del lavoro di Lucca assume la denominazione di Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1957
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 282. — GALEANI

(765)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Costituzione presso la Ragioneria generale dello Stato dell'Ufficio liquidazione previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione dello speciale Ufficio liquidazioni di cui all'ultimo comma del predetto art. 1;

Ritenuta infine la necessità di provvedere alla nomina del titolare del predetto Ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza, lo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'Ufficio suddetto è preposto il dott. Alfonso Corbo, ispettore capo nella Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 114. — PETROCELLI

(768)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente la messa in liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti, istituiti con ordinanze del Governo Militare Alleato;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro, e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero, le operazioni di liquidazione dei prefati Uffici;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 113. — PETROCELLI

(769)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura, istituito con la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 107. — PETROCELLI

(774)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Ente economico della cerealicoltura, istituito con la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni, costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 104. — PETROCELLI

(771)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico della pastorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Ente economico della pastorizia istituito con la legge 18 marzo 1942, n. 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente economico della pastorizia sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 108. — PETROCELLI

(775)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'olivicoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Ente economico dell'olivicoltura, istituito con la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'olivicoltura sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 106. — PETROCELLI

(773)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura, istituita con la legge 18 maggio 1942, numero 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione della prefata Associazione;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 102. — PETROCELLI

(770)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico della viticoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Ente economico della viticoltura, istituito con la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente economico della viticoltura sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 109. — PETROCELLI

(776)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente, fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Roma è tuttora in corso;

Ritenuta l'opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Roma sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 116. — PETROCELLI

(778)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 4 aprile 1940, n. 404, istitutiva dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1393, concernente, tra l'altro, la soppressione del predetto Ente;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del sopracitato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 111. — PETROCELLI

(782)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto 30 maggio 1944, n. 276, del sedicente governo della repubblica sociale, istitutivo dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1393, concernente, tra l'altro, la messa in liquidazione del predetto Ente;

Ritenuta l'opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del sopracitato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.) sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1957
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 112. — PETROCELLI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, recante norme sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, sulla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente, fra l'altro, la messa in liquidazione dei Consorzi predetti;

Considerato che la gestione liquidatoria del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Torino è tuttora in corso;

Ritenuta l'opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del predetto Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni di Torino sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1957
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 115. — PETROCELLI

(779)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico della zootecnia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente, fra l'altro, la soppressione dell'Ente economico della zootecnia, istituito con la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente economico della zootecnia sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'articolo 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1957
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 110. — PETROCELLI

(777)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 19 giugno 1937, n. 1266, istitutiva, fra l'altro, del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale venne, fra l'altro, posto in liquidazione il suddetto Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del medesimo Consorzio;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1957
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 103. — PETROCELLI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla strada Santa Lucia-Borgo Collefegato, per Civitella, Pescorocchiano, Castelluccio, Leofreni, termina al confine con la provincia di L'Aquila, verso Carsoli, in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 21 giugno 1954, n. 66, con la quale l'Amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla strada Santa Lucia-Borgo Collefegato, per Civitella, Pescorocchiano, Castelluccio, Leofreni, termina al confine con la provincia di L'Aquila, verso Carsoli;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2374;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla strada Santa Lucia-Borgo Collefegato, per Civitella, Pescorocchiano, Castelluccio, Leofreni, termina al confine con la provincia di L'Aquila, verso Carsoli, in provincia di Rieti, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

(646)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1957.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova a gestire la succursale di Castelbaldo dei propri Magazzini generali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Padova ad istituire e gestire, in Padova e provincia, Magazzini generali, principale e succursali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la dichiarazione di rinuncia all'esercizio della succursale di Castelbaldo, presentata dal predetto Consorzio agrario provinciale, in data 1° dicembre 1956;

Visto il parere favorevole espresso, in proposito, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, con la nota n. 36017 del 5 dicembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova a gestire la succursale di Castelbaldo dei propri Magazzini generali, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1949.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dalla nomina a notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1957, le persone sottoindicate sono dichiarate decadute dalla nomina a notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle loro funzioni nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

de Socio Fulvio di Francesco: Filattiera, distretto notarile di Massa;

Sotis Paolo fu Ermete: Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria.

(809)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castelforte (Latina)

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, n. 4954, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castelforte, approvato con decreto Ministeriale 21 agosto 1951, e prorogato con il decreto Ministeriale 10 settembre 1955, è ulteriormente prorogato fino al 21 agosto 1959.

(755)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sermide

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, n. 4946, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sermide, approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1949 e prorogato con i decreti Ministeriali 23 giugno 1951 e 27 ottobre 1955, è ulteriormente prorogato fino al 24 giugno 1959.

(756)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione definitiva dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Ad integrazione dell'avviso in data 29 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 gennaio 1957, n. 6, pagina 99, si riportano di seguito i dati di registrazione alla Corte dei conti dei decreti Ministeriali in data 15 ottobre 1956, di cui all'avviso sopramenzionato:

	Registrazione alla Corte dei conti		
	Data	Registro agricoltura	
		Num.	Foglio
Decreto Ministeriale n. 2102/6	27-11-1956	26	180
Decreto Ministeriale n. 2111/15	27-11-1956	26	181
Decreto Ministeriale n. 2120/24	27-11-1956	26	182
Decreto Ministeriale n. 2133/37	27-11-1956	26	183
Decreto Ministeriale n. 2145/49	27-11-1956	26	184
Decreto Ministeriale n. 2153/57	27-11-1956	26	185
Decreto Ministeriale n. 2154/58	27-11-1956	26	186
Decreto Ministeriale n. 2184/88	27-11-1956	26	187
Decreto Ministeriale n. 2198/102	27-11-1956	26	188
Decreto Ministeriale n. 2200/104	27-11-1956	26	189
Decreto Ministeriale n. 2204/108	27-11-1956	26	190
Decreto Ministeriale n. 2205/109	27-11-1956	26	191
Decreto Ministeriale n. 2224/128	27-11-1956	26	192
Decreto Ministeriale n. 2226/130	27-11-1956	26	193

(746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 76) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale				
						N.	Data			
1	2	3	4		6	7			10	11
	Opera nazionale per i combattenti									
1	CASTALDO Orlando fu Giuseppe	Sessa Aurunca	86.14.80	—	22- 1-55	144	24- 6-55	17.554.033 —	17.550.000 —	2- 9-1955
2	SARONIO Pietro fu Carlo	Eboli	46.56.79	1099	25- 7-52	196 s. o.	25- 8-52	4.552.464 —	4.550.000 —	1-10-1952

Roma, addì 23 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(662)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-7-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	MENNUNI Federico fu Eduardo	Genzano	33.39.56	2133	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52	3.179.263	3.175.000	21- 3 53
2	PAOLICELLI Raffaele di Nicola	Apricena	9.70.41	3436	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	1.084.918	1.080.000	20- 6 53
3	PASANISI Gennaro fu Raffaele	Avetrana	31.79.69	2550	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	2.523.085	2.520.000	24- 7-53
4	PEDONE Michele di Antonio	Manfredonia	29.92.95	2552	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	1.720.947	1.720.000	16- 8-53
5	PELLEGRINI Artenia ed Attilio fu Antonio	Troia	14.28.63	3745	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	1.597.206	1.595.000	3- 6-53
6	PETTERUTI ROMANO Angiola di Corrado, maritata ANSELMI	Larino	30.37.39	3491	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	3.832.395	3.830.000	16- 8 53
7	PICCIRELLA Antonietta fu Alfonso	S. Nicandro Garganico	411.90.76	1642	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	22.809.459	22.805.000	12- 3-52
8	PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina, Luigi e Matteo fu Alfonso	Chieuti	783.55.87	1641	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	53.066.556	53.065.000	10- 3-52
9	QUAGLIETTA Massimo fu Michele	Montemilone	38.26.32	938	25- 6-52	173 s. o.	28- 7-52	4.071.296	4.070 000	11- 9-52
10	RICCIARDELLI Fausta di Giovanni	S. Giovanni Rotondo	6.39.84	2194	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	662.231	660.000	1- 4-53
11	RIPANDELLI Decio fu Ascanio	Candela	55.39.76	3755	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	2.814.666	2.810.000	9- 7-53
12	ROSA Leonardo fu Vito	Canosa	71.99.21	837	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	9.860.100	9 860.000	21- 9-51
13	SABIA Rocco-Donato fu Vito-Donato	Tricarico	233.57.58	2200	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	5.004.445	5.000.000	3- 4-53
14	TALIA Isidoro di Michele-Potito	Ascoli Satriano	20.43.07	807	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52	1.538.905	1.535.000	6- 9-52
15	TROTTA Bice-Anna-Teresa fu Michele	San Paolo Civitate	100.36.08	808	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52	10.684.209	10.680.000	13- 8-52
16	TROTTA Maria-Cristina fu Michele	San Paolo Civitate	130.23.80	1497	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52	12.718.039	12.715.000	17-12-52
17	VITELLI Rosa-Antonia fu Giuseppe	Pisticci	4.38.88	3311	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53	463.979	460.000	16- 8-53

Roma, addì 23 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(638)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Canale Aristide fu Giuseppe, già esercente in Torino, corso Svizzera, 35.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 19-TO.

(751)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 30 novembre 1956, il notaio dott. Antonino Familiari, residente ed esercente in Reggio Calabria, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di Debito pubblico.

(753)

Il direttore generale: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 7 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,89	624,98	624,92	624,85	624,90	624,92	624,925	624,90	624,92
$ Can.	651,77	651,75	652 —	652,25	652,10	651,77	652,25	651,50	651,75	652 —
Fr Sv. lib.	145,60	145,75	145,64	145,55	145,55	145,57	145,54	145,78	145,55	145,69
Kr. D.	90,83	90,82	90,82	90,80	90,85	90,83	90,82	90,72	90,83	90,82
Kr. N.	88,03	88,01	88,03	88,01	88 —	88 —	88,01	88 —	88,03	88,02
Kr. Sv.	121,43	121,40	121,44	121,43	121,45	121,43	121,43	121,35	121,45	121,43
Fol.	165,05	165,01	165,03	165,02	165,06	165 —	165,03	165 —	165,05	165,05
Fr. B.	12,52	12,52	12,52	12,52	12,517	12,52	12,5175	12,52	12,52	12,52
Fr Fr.	178,45	178,44	178,46	178,455	178,40	178,44	178,46	178,48	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,40	143,40	143,40	143,41	143,40	143,80	143,41	143,37	143,40	143,40
Lst.	1761,12	1760,75	1760,625	1760,50	1760,725	1761,12	1760,625	1760,30	1761,125	1760,75
Dm. occ.	149,82	149,81	149,825	149,82	149,78	149,82	149,82	149,84	149,82	149,82
Sceil. Aust.	24,17	24,1675	24,175	24,17	24,18	24,17	24,17	24,1625	24,17	24,17

Media dei titoli del 7 febbraio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,90
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	79,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,075
Id. 5 % 1936	96,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1957

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	652,25
1 Franco svizzero lib.	145,545
1 Corona danese	90,81
1 Corona norvegese	88,01
1 Corona svedese	121,43
1 Fiorino olandese	165,025
1 Franco belga	12,519
100 Franchi francesi	178,457
1 Franco svizzero acc.	143,41
1 Lira sterlina	1760,525
1 Marco germanico	149,82
1 Scell. aust.	24,17

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 1° ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del Tesoro di Varese — Intestazione: Ferioli Enrica — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Capitale L. 30.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 567 — Data: 11 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Palmieri Pasquale fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cicalese Gerardo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Capitale L. 42.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 13 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Dello Preite Antonio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2972 — Data: 25 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Giovannini Michele — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: —— Data. 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Gulisano Mario — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Rendita L. 1281.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: — — Data. 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Gulisano Mario — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Rendita L. 2593,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 18 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Algieri Salvatore fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 6 — Capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6974 — Data: 27 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bella Mario di Mariano — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 13 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: D'Agata Luigi di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 18 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Chiarelli Maria Giuseppina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Nominativo 1 — Capitale L. 12.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 7 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Pescara — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro in qualità di tesoriere del comune di Pescara — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 35 — Capitale L. 7.360.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 1059 — Data: 15 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione Tian Giulio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 554 — Data: 19 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferrotta Antonino — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 22 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta, Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Barni Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 4 — Capitale L 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 29 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Melani Luigi — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 3 — Capitale L 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 361 — Data: 29 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Melani Luigi — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 6 — Data 14 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Soc. Gen. Elettrica Sicilia Agrigento — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 gennaio 1957

Il direttore generale SCIPIONE

(724)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gregoric Miljutin;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente istruzioni per l'esecuzione del predetto decreto;

Decreta:

Al sig. Gregoric Miljutin di Miljutin e della fu Brisko Maria, nato a Gorizia addì 1° febbraio 1924, residente a Gorizia, via Duca d'Aosta n. 41, agente della P. C., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gregoric in Gregori.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marega Gioconda in Gregoric di Giovanni e di Pierina Piccotti, nata a Farra d'Isonzo il 1° febbraio 1924 ed al figlio Gregoric Flavio di Miljutin e della suddetta, nato a Gorizia il 16 febbraio 1954.

Gorizia, addì 17 gennaio 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(683)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quaranta posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia o di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/61231/13/1.3.1 del 4 febbraio 1955, recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti lo espletamento dei concorsi d'ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 17 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previsto dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di laurea in ingegneria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Il termine massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e della Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce al valore militare oppure per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

E) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª cotegoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*) *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni 21 di non essere incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

12) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o lo categoria di appartenenza o la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale C.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Servizio dell'ispettorato del lavoro, presso la Direzione degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine,

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera c) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono della pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli o le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'ispettorato del lavoro entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in ingegneria.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 5.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;

7) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 6 del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di ispettori di prima classe della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili, in conseguenza delle intervenute decadenze e rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre impiegati della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un professore ordinario, o libero docente, insegnante nella Facoltà di ingegneria in una Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera di concetto o della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 354. — GALEANI

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quaranta posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in ingegneria.

PROVE SCRITTE

a) *Legislazione sociale.*

b) *Fisica tecnica.*

1. Produzione del calore: apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori.

2. Combustibili solidi, liquidi e gassosi; utilizzazione industriale del calore; impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria.

3. Produzione del freddo: macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. Macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore alternativo, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna: cicli e diagrammi; turbine idrauliche, pompe a stantuffo, pompe centrifughe, ventilatori; compressori, serbatoi a pressione.

5. Elettrotecnica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche; generatori, motori e convertitori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione.

6. Tecnica dell'illuminazione: generalità; vari tipi di lampade e dati relativi; sistemi di illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di esterni.

c) *Tecnologie speciali*:

1. Meccaniche: macchine utensili, trattamenti termici, fonderie; prove sui materiali metallici; tolleranze e accoppiamenti; lavorazione a freddo e a caldo.

2. Metallurgiche: principi di metallurgia, laminazione a caldo.

3. Tessili (lana, cotone, seta): produzione, filatura, tessitura, prove meccaniche.

4. Tecnologie del legno e macchine per la lavorazione del legname.

5. Edilizia: elementi di costruzione; impianti ed organizzazione del cantiere; prove sui materiali edili.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulla statistica metodologica e sulla lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (la legge penale; codice e leggi complementari) la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione e di procedura penale (nozione del processo penale, azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale degli affari generali e del personale
Servizio ispettorato lavoro Div. 4ª, via Flavia n. 6 ROMA

Il sottoscritto (*cognome e nome; le donne devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio*)
nato a (provincia di
il giorno domiciliato in
(provincia di .) via chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in ingegneria.

Fa presente (*solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando di quanto (*indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite*).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in ingegneria in data
presso l'Università di di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici*).

Il sottoscritto, dichiara altresì, di non aver riportato condanne penali.

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (*secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio, in qualità .; ovvero perchè riformato o rivedibile*).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (*oppure di essere dipendente dal Ministero . in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il .; ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il ., ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego*).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua (*francese o inglese o tedesca*).

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.*

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a dieci posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente i benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio, a domanda o di autorità dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni a favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/61231.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955, recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi d'ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro di cui al quadro 17 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di laurea in medicina e chirurgia.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi di merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 224, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953.

E) Il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

12) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale *C*.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al servizio dell'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelli di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di

guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante, la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

1. Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autenticata del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Universita presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 5

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. *Certificato di buona condotta* su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico;
6) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;
7) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 6 del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettore di 1ª classe nella carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro. Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di ispettore di 1ª classe della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà della Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

c) di tre impiegati della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equivalente, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario di medicina del lavoro.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera di concetto o della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 355. — GALEANI

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a dieci posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

PROVE SCRITTE

a) Patologia del lavoro;
b) Igiene generale;
c) Legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro e della previdenza sociale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'igiene del lavoro; sull'infortunistica; su elementi di tecnologie industriali, limitatamente alle seguenti industrie: metallurgiche e meccaniche, tessili, chimiche (tessili artificiali, fertilizzanti), della carta, poligrafiche, del vetro e della ceramica; nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di diritto amministrativo e di diritto e procedura penale (la legge penale, codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene, nozioni di pena; pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione; nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale degli affari generali e del personale
Servizio ispettorato del lavoro Div. 4ª, via Flavia, 6 ROMA

Il sottoscritto (*cognome e nome: le donne maritate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio*) nato a . . . . (provincia di . . . .)

il giorno ;. domiciliato in . . .
(provincia di .) via
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di ispettore di 1ª classe nella carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

Fa presente (*solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (*indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite*).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data presso l'Università di :, di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (*oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver riportato condanne penali.

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (*secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .. di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, in qualità di .; ovvero perchè rifor mato o rivedibile*).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (*oppure di essere dipendente dal Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego*).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua (*francese, inglese, o tedesca*).

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo

Data

Firma (1)

---

(1) *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di provenienza dell'aspirante. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo di autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.*

(728)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di alunno (ora applicato aggiunto) in prova nel ruolo d'ordine (ora esecutivo) del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, pubblica in data 29 gennaio 1957, il decreto Ministeriale 6 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1956, registro n. 28, foglio n. 109, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquanta posti di alunno (ora applicato aggiunto) in prova nel ruolo d'ordine (ora esecutivo) del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

(791)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove dell'esperimento per il concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 159, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 16 dicembre 1955, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esperimento per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo *A*) alle dipendenze della Direzione generale del tesoro;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove dell'esperimento in relazione all'art. 7 del bando;

Determina:

L'esperimento del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, avrà luogo in Roma nei giorni 8, 9, 11, 12, 13, 14 marzo 1957, e, per la discussione orale dal successivo giorno 15 marzo 1957 in poi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1957
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 225. — PETROCELLI

(812)

PREFETTURA DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1955, è così costituita:

Presidente:
Cataldi dott. Mario, vice prefetto ispettore.

Componenti:
De Marco dott. Sergio, medico provinciale;
Martinolli prof. Aldo, direttore maternità provinciale di Verona;
Pomini prof. Francesco, docente in ostetricia;
Cacciatori Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Tortorici dott. Alfonso, consigliere di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Verona.

Verona, addì 18 gennaio 1957

Il prefetto: GAIA

(731)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 33308 div. 3a, in data 30 agosto 1956, con il quale il dott. Raglione Francesco è stato assegnato alla condotta medica del comune di Rocca di Botte;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Visto inoltre il decreto n. 33438-*bis* del 3 gennaio 1956, con il quale il dott. Stocchi Silvio è stato assegnato alla condotta medica del comune di Rocca di Botte;

Ritenuto che anche il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 33308 div. 3a in data 30 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Cesi Nello;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Rocca di Botte è assegnata al dott. Cesi Nello.

Il sindaco del comune di Rocca di Botte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Rocca di Botte.

L'Aquila, addì 16 gennaio 1957

Il prefetto: Morosi

(708)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29742, in data 14 agosto 1956, con il quale il dott. Lanzafame Angelo, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di San Cono;

Considerato che il dott. Lanzafame ha rinunziato alla predetta condotta;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta di cui trattasi al concorrente idoneo che segue in graduatoria e che ha chiesto la stessa sede;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott, Profeta Pietro è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di San Cono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 10 gennaio 1957

Il prefetto: Rizzo

(709)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4372 e n. S/4373 in data 3 luglio 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'ostetrica regolarmente interpellata a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Vernate;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, e delle preferenze indicate a suo tempo dalla stessa concorrente, la quale, interpellata a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giovanna Belloni è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Vernate.

Il sindaco del Comune soprasegnato è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi a sensi di legge.

Milano, addì 22 gennaio 1957

Il prefetto: Liuti

(701)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 1679 del 23 giugno scorso, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1953;

Ritenuto che la signora Poggi Umiliana, vincitrice della condotta ostetrica di La Rotta-Montecastelli (Pontedera), ha rinunciato alla condotta stessa in data 30 dicembre 1956, entro i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta ostetrica di cui si tratta alla candidata che segue immediatamente la predetta rinunziataria nella graduatoria di merito del concorso;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Bonicoli Sirte in Solcini è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di La Rotta-Montecastelli (Pontedera).

Il presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Pontedera.

Pisa, addì 24 gennaio 1957

p. *Il prefetto*: Maltese

(706)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.